



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 aprile 2013  
(OR. el)**

**8035/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0075 (NLE)**

---

---

**ENV 255  
ENT 91  
ONU 31  
OC 178**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla sesta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 19.4.2013**

---

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea  
alla sesta riunione della Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma  
sugli inquinanti organici persistenti (POP) in merito  
alla proposta di modifica degli allegati A e B**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 ottobre 2004, la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione") è stata approvata a nome della Comunità europea con decisione 2006/507/CE del Consiglio<sup>1</sup>.
- (2) L'Unione ha recepito gli obblighi della Convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti<sup>2</sup> ("regolamento POP").
- (3) L'Unione attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione, inserendovi nuove sostanze che rispondono ai criteri stabiliti per le sostanze inquinanti organiche persistenti (POP), tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della Convenzione e ottemperare all'impegno assunto dai governi al vertice mondiale dello sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002, per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.
- (4) Conformemente all'articolo 22 della Convenzione, la Conferenza delle parti ("COP") può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e C della Convenzione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, salvo per le parti della Convenzione ("le parti") che non l'hanno accettata.

---

<sup>1</sup> GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

- (5) In seguito alla richiesta di iscrizione dell'esabromociclododecano ("HBCDD o HBCDD")<sup>1</sup> ricevuta dalla Norvegia nel 2008, il comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti istituito a norma della Convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il comitato d'esame sui POP ha concluso che l'HBCDD soddisfa i criteri della Convenzione per un'inclusione nell'allegato A della stessa. Alla sua sesta riunione la COP deciderà in merito all'iscrizione dell'HBCDD nell'allegato A della Convenzione.
- (6) L'HBCDD è stato inserito dal regolamento (UE) n. 143/2011<sup>2</sup> della Commissione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)<sup>3</sup>. Pertanto l'HBCDD è soggetto alla procedura di autorizzazione prevista a norma di tale regolamento e l'immissione sul mercato e l'utilizzo dell'HBCDD deve essere vietato al più tardi a partire dall'agosto 2015, a meno che non sia concessa un'autorizzazione a favore di un determinato soggetto e in relazione a un determinato uso. A norma dell'articolo 22 della Convenzione, l'Unione e gli Stati membri potrebbero doversi astenere dalla modifica dell'allegato A della stessa per includervi l'HBCDD fino a tale data, al fine di evitare conflitti giuridici. Poiché l'HBCDD è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto a un'eliminazione graduale a livello di Unione prevista nel quadro del regolamento REACH.

---

<sup>1</sup> Esabromociclododecano (n. CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (n. CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri : alfa-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-50-6); beta-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-51-7); e gamma-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-52-8).

<sup>2</sup> GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2.

<sup>3</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

- (7) Il comitato d'esame sui POP raccomanda l'inclusione dell'HBCDD nella Convenzione con deroghe specifiche per la produzione e l'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso (EPS) e nel polistirene estruso (XPS) nell'edilizia. Nell'Unione l'HBCDD è usato prevalentemente in tali applicazioni. È necessario un periodo tra i tre e i cinque anni per reperire le risorse necessarie per sostituire l'HBCDD all'interno dell'Unione. Pertanto occorre che l'Unione in occasione della sesta riunione della COP sostenga le deroghe specifiche proposte.
- (8) Il comitato d'esame sui POP indica che se l'HBCDD figurasse nell'allegato A della Convenzione, le misure di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 6 della Convenzione garantirebbero che i prodotti e gli articoli contenenti HBCDD siano smaltiti in modo da distruggere o smaltire con altre soluzioni che non comportino rischi per l'ambiente gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti.
- (9) Il comitato d'esame sui POP riconosce le sfide poste dall'individuazione dei materiali contenenti HBCDD. Il comitato d'esame sui POP riconosce altresì che il riciclaggio di EPS e di XPS ha effettivamente luogo e che gli elementi per distinguere i materiali contenenti HBCDD da quelli che non ne contengono sarebbero utili per l'attuazione dell'articolo 6 della Convenzione.
- (10) Poiché nell'Unione il riciclaggio di EPS e di XPS ha effettivamente luogo, l'Unione dovrebbe adoperarsi per inserire nell'allegato A della Convenzione una clausola che consenta il riciclaggio di rifiuti di EPS e di XPS contenenti HBCDD e l'uso conforme alle deroghe specifiche per la produzione e l'uso dell'HBCDD. Tale riciclaggio dovrebbe aver luogo a condizioni specifiche e ben definite ed essere riesaminato dalla Conferenza delle parti in occasione della sua ottava riunione.

- (11) Con regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione<sup>1</sup> sono stati inclusi nell'allegato I del regolamento POP l'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati.
- (12) Il comitato d'esame sui POP invita la parti ad abbandonare l'uso del PFOS nelle schiume antincendio, negli insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, nella placcatura a carattere decorativo di metalli, nei tappeti, nel pellame e nell'abbigliamento, nei tessili e nelle imbottiture. Il comitato d'esame sui POP invita le parti a circoscrivere l'uso del PFOS nella placcatura con metallo duro, attualmente consentita a titolo di deroga specifica, soltanto ai sistemi a ciclo chiuso, autorizzati attualmente in quanto obiettivo accettabile nel quadro della Convenzione.
- (13) Il PFOS e i suoi derivati sono inclusi nell'allegato I del regolamento POP con poche deroghe previste nel quadro della Convenzione. Alla luce della decisione del comitato d'esame sui POP, è opportuno che si ritirino dall'allegato B della Convenzione le deroghe specifiche pertinenti e gli scopi ammissibili per il PFOS e i suoi derivati, ad eccezione dell'uso come agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura. Tale deroga dovrebbe essere mantenuta fino alla scadenza prevista nel 2015, ma non oltre tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.

## *Articolo 1*

1. La posizione che deve essere adottata dall'Unione in occasione della sesta riunione della COP della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è di sostegno:
  - all'inclusione dell'esabromociclododecano<sup>1</sup> (HBCDD) nell'allegato A alla Convenzione con deroghe temporanee per la produzione e l'uso dell'HBCDD nel polistirene espanso (EPS) e nel polistirene estruso (XPS) nell'edilizia;
  - la cancellazione delle seguenti deroghe specifiche e dei seguenti scopi ammissibili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla Convenzione: schiume antincendio, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, placcatura a carattere decorativo di metalli, tappeti, pellame e abbigliamento, tessuti e imbottiture, a seguito dell'esame delle raccomandazioni del comitato d'esame sui POP.

---

<sup>1</sup> Esabromociclododecano (n. CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (n. CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri : alfa-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-50-6); beta-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-51-7); e gamma-esabromociclododecano (n. CAS: 134237-52-8).

2. L'Unione si adopera per includere nell'allegato A della Convenzione:
  - una clausola che consenta il riciclaggio di rifiuti di EPS e di XPS contenenti HBCDD e l'uso conforme alle deroghe specifiche per la produzione e l'uso dell'HBCDD a condizioni specifiche e ben definite;
  - un riesame da parte della Conferenza delle parti, in occasione della sua ottava riunione, di questa clausola di riciclaggio.
3. Il perfezionamento di questa posizione, alla luce degli sviluppi emersi in sede di sesta riunione della COP, può essere concordato durante il coordinamento in loco.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

\_\_\_\_\_